

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Ecobologna S.r.l.ecobolognasrl@legalmail.it

e p.c.

ARPAE**Area Autorizzazioni e Concessioni****Metropolitana (AACM)****Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia****Area Prevenzione Ambientale Metropolitana****Distretto Pianura-Imola**aoobo@cert.arpa.emr.it**Castel Guelfo di Bologna**comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it**Città Metropolitana di Bologna****Servizio Amm.vo Pianificazione Territoriale**cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it**Consorzio della Bonifica Renana**bonificarenana@pec.it**AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica**dsp@pec.ausl.bologna.it**Vigili del Fuoco-Comando Provinciale**com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“revamping dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi”**, presentato da **Ecobologna S.r.l.** localizzato nel comune di **Castel Guelfo di Bologna (BO)** - [Fasc. 1311/93/2024] - **Richiesta integrazioni**

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6911
tel 051.527.4684

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi.	1311	550	180	10		Fasc.	2024	93

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.1269990 del 15 novembre 2024 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 30 dicembre 2024 si informa che si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni in merito alla documentazione presentata, così come previsto art. 19, comma 6, del D.lgs. 152/06 e modificato dal D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191:

1. In merito al quadro di riferimento programmatico:

- a) riguardo alla compatibilità dell'impianto, inserire i corretti riferimenti alla pianificazione vigente comunale;
- b) rispetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), considerato l'incremento di rifiuti all'interno dell'area con un conseguente aumento dell'esposizione al danno, in caso di evento alluvionale, si ravvisa la necessità di presentare una asseverazione di non incremento del rischio idraulico.

2. In merito al quadro di riferimento progettuale:

- a) chiarire in merito a quanto dichiarato nei documenti presentati per l'istanza riguardo al numero di nuovi impianti proposti: *"Inserimento di tre nuovi vagli, tre nuovi frantoi per consentire la produzione di più tipologie differenti di EoW e un impianto di produzione misto-cementato"*, rispetto a quanto emerso durante l'incontro istruttorio (dove è emerso siano due nuovi vagli e due nuovi frantoi);
- b) in merito alla richiesta di incrementare i conferimenti fino a 160.000 ton/anno e di eliminare il limite massimo giornaliero di rifiuti in entrata e uscita all'impianto, oggi autorizzato ad un massimo di 1.300 ton/giorno in ingresso/uscita, motivare tali richieste facendo riferimento alle reali esigenze impiantistiche/economiche. Si chiede altresì di proporre un nuovo e superiore limite giornaliero che sia comunque adeguato alle mutate e motivate necessità ed alla sostenibilità dell'impianto: ovvero dovrà essere indicata la gestione dell'entrata/uscita dei rifiuti/EoW e della quantità massima che l'impianto potrebbe sostenere in funzione degli impatti legati agli scarichi, alle emissioni e della viabilità interna degli automezzi ed esterna;
- c) dimostrare, considerando l'aumento dei quantitativi di rifiuti, la richiesta di modificare il limite massimo giornaliero e il diametro di base dei cumuli in funzione dell'aumento delle altezze, dai 4 metri autorizzati ai 6 metri (tenendo conto della sicurezza degli operatori), se l'area di lavorazione e stoccaggio a servizio dell'impianto, si possa ritenere idonea alla circolazione e movimentazione degli automezzi di carico/scarico e di tutte le altre attrezzature/mezzi posti all'interno dell'impianto stesso;
- d) in merito a tali aspetti, presentare una planimetria del nuovo lay-out, in scala adeguata, in cui sia indicata la circolazione interna degli automezzi per lo scarico e il carico, dei mezzi per la pulizia della pavimentazione di stoccaggio, la movimentazione dei gruppi mobili di frantumazione e dei gruppi mobili di vagliatura.

3. In merito al quadro di riferimento ambientale:

a) riportare nello SPA una descrizione delle alternative di localizzazione ed intervento considerate, come previsto dal comma 2 dell'art. 10 della LR 4/2018.

b) TRAFFICO:

- i. elencare e fornire i monitoraggi del traffico effettuati con l'impianto a regime (fase 3), sia quelli richiesti nel PAUR 2018, sia quelli volontariamente eseguiti;
- ii. considerata la criticità del territorio in cui è localizzato l'impianto, ovvero in prossimità di un ampio comparto logistico (Accordo di Programma 1 relativo all'HUB metropolitano di San Carlo, sottoscritto in data 29/09/2021 dalla Città Metropolitana di Bologna, Comune di Castel San Pietro, Comune di Castel Guelfo, Nuovo Circondario Imolese e dai soggetti privati interessati, approvato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna con DCC n. 23 del 30/06/2021), rivalutare l'analisi del traffico anche sulle viabilità provinciali coinvolte dal passaggio dei mezzi, sulla base di tutti i dati di traffico (vedi punto 3a) e considerando l'incremento proposto, al fine di fornire agli Enti competenti i dati per verificare la sostenibilità del revamping stesso. Al riguardo si segnala che lungo la SP 31 è prevista una pista ciclopedonale sul lato sud della viabilità, di cui si chiede di tenere conto nell'analisi; inoltre, il Comune informa che non è più in attività la cava che utilizzava le medesime strade comunali.

c) RUMORE:

per quanto concerne la valutazione sulle emissioni sonore prodotte dall'attività in progetto è stata presentata la *"Documentazione previsionale di impatto acustico-DPIA_2024_rev-00"* del 28/10/24.

La documentazione in esame ha valutato le emissioni sonore stimate sia nella fase attuale che in quella di progetto a seguito delle modifiche richieste.

In base alla classificazione acustica del Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), approvata con Delibera C.C. n. 69 del 14/12/2016, l'area interessata dallo stabilimento risulta ricadere in Classe V (Aree Prevalentemente Industriali - limiti di immissione 70-60 dB(A)). Lo stabilimento è collocato in un contesto prevalentemente agricolo, i ricettori presenti nell'intorno, sia quelli nel territorio del comune di Castel Guelfo di Bologna che quelli nel territorio di Castel San Pietro Terme, risultano ricadere in classe III (Aree Miste - limiti di immissione 60-50 dB(A)).

In merito ai ricettori potenzialmente impattati, sono individuati n. 4 civili abitazioni, indicate come R1, R2, R3, R4.

La valutazione degli impatti sonori prodotti dalle attività dell'azienda e dal traffico indotto è stata effettuata attraverso la creazione di un modello acustico tridimensionale mediante un software di simulazione specifico denominato CadnaA che permette la costruzione di un

modello virtuale di territorio, con l'introduzione delle sorgenti sonore da analizzare e la creazione di mappe acustiche di rumorosità. Viene riportato che sono state effettuate diverse campagne di misura nelle date del 10/5/2021, 21/6/2021 e 5/4/2022, così come rilevato dai fogli di misura allegati, dove le foto evidenziano i macchinari interni all'azienda in funzione, mentre viene poi indicato che per la taratura del modello sono stati considerati i livelli sonori misurati durante le lavorazioni di frantumazione e vagliatura con vaglio mobile e mezzi d'opera (escavatori e pale) nell'ambito dei monitoraggi del 2019 (Documentazione di Impatto Acustico Ver.03 del 11/11/2019, Ing. L. Rattini).

In merito al traffico indotto attraverso la Relazione del Traffico, il tecnico in acustica ha desunto il traffico in previsione dell'ampliamento rispetto ai dati di traffico presenti calcolati in base agli accessi effettuati in impianto. Il traffico giornaliero attuale, distinto tra leggeri e pesanti, consiste in n. 15 mezzi/ora, mentre il traffico orario di progetto sarà pari a 18 mezzi/ora. Nella data del 5/4/2022 sono state eseguite delle misure fonometriche di traffico presso Via Chiusa all'altezza del ricettore individuato ed indicato come R1.

Per la determinazione della rumorosità da traffico stradale, il tecnico, attraverso la misurazione del SEL determinato con le misure del 5/4/2022, ha determinato i corrispettivi livelli equivalenti con formula logaritmica, riportando i risultati così calcolati nella tabella 13. Gli impatti vengono inoltre riferiti al DPR 30 marzo 2004, n° 142 che prevede, nel caso di strade locali (cat. E-F) come in questo caso, delle fasce di pertinenza di 30 m entro le quali vanno rispettati i limiti (60 dB(A)). All'esterno di tali fasce il contributo del traffico cumulato al contributo delle altre sorgenti deve rispettare il limite di immissione definito dalla classificazione acustica. I livelli acustici riportati evidenziano il rispetto dei limiti della Classe III presso tutti i ricettori, anche nella condizione di massimo traffico, considerando il traffico distribuito sulle 16 ore del periodo diurno. Si fa presente che il rumore da traffico stradale non è soggetto al rispetto dei limiti di immissione differenziali.

Per la verifica del rispetto del limite di immissione assoluto, nella tabella 15 sono riportati i risultati del calcolo dei livelli sonori in corrispondenza dei ricettori, a partire dalla somma energetica tra contributo del rumore stradale di progetto ed il massimo contributo sonoro generato dall'impianto nelle varie configurazioni considerate di rumorosità (vedi tabella 14). Il rispetto dei limiti di immissione diurno per la Classe di appartenenza nonché per i ricettori in classe III, risulta rispettato considerando anche la configurazione più critica pari a 8 h al giorno di attività, mentre da indicazione della ditta tale situazione si verifica al massimo 4 ore al giorno. Dalla valutazione della tabella 15, i riferimenti numerici inseriti, non corrispondono a quanto dichiarato dal tecnico acustico, e nello specifico i livelli equivalenti inseriti riferiti al traffico di progetto (rif. tabella 13). Tale considerazione non ne inficia il rispetto dei limiti normativi, ma sarebbe opportuna una eventuale rivalutazione.

In merito alla verifica del rispetto del limite di immissione differenziale per la valutazione del rumore residuo interno, necessaria al fine della verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, il tecnico considera un abbattimento del rumore in facciata a finestre aperte pari a 3 dB (a favore di sicurezza si considera un livello inferiore al valore minimo pari a 5 dB reperibile in letteratura): tale considerazione pone in atto le prescrizioni contenute nelle Linee

Guida Arpa, DET-2016-396 del 10/5/2016, per cui non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata. Anche in questo caso il tecnico ha inserito due tabelle (16 e 17) dove viene indicato che per determinare il rumore ambientale viene applicata la somma energetica del rumore dell'impianto con il rumore prodotto dal traffico di progetto. Anche in questo caso non è possibile comprendere quali dati tecnici siano stati utilizzati per la sommatoria del rumore prodotto dall'impianto, in quanto non corrispondono a riportato nelle tabelle inserite nello studio. Viene comunque dichiarato il rispetto del limite differenziale per il periodo diurno nei confronti dei ricettori.

Da una analisi delle mappe acustiche di isolivello di rumore generato dal modello di simulazione CadnaA, presso i ricettori risultano dei livelli di immissione compresi tra i 45 e 50 dB(A) sia a livello di rumorosità prodotta dalle lavorazioni che dal traffico indotto.

Si fa inoltre presente che alla relazione sono allegate le schede di taratura della catena strumentale, utilizzata per eseguire le misure fonometriche, effettuate nelle date 10/5/2021, 21/6/2021 e 5/4/2022, confutabili anche dai fogli di misura allegati. Si evidenzia che il certificato di taratura risulta scaduto, in quanto effettuato il 14/5/2019, invalidando così anche le misure del 21/6/2021 e 5/4/2022, in quanto la catena strumentale è oggetto di taratura ogni 24 mesi, così come previsto dal D.M. 16/03/1998 all'articolo 2.

Visto quanto sopra:

- i. indicare l'indirizzo e il Comune di appartenenza dei ricettori R1,R2,R3,R4;
- ii. chiarire se la catena di misura utilizzata per lo studio acustico sia stata opportunamente tarata e, nel qual caso, allegare la appropriata documentazione, verificando anche se le misure fonometriche presentate nello studio siano state gestite correttamente post taratura. Qualora venisse accertata che la taratura sia scaduta, lo studio acustico presentato viene inficiato e si richiede di eseguire nuova valutazione previsionale di impatto acustico;
- iii. qualora non si dovesse tenere conto del punto precedente, specificare correttamente i valori dei livelli equivalenti utilizzati per determinare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione e del criterio differenziale di cui alle tabelle 15, 16, 17 contenute nella relazione.

d) ARIA:

In merito alla compatibilità del progetto è stata presentata una *“Valutazione impatto della emissione di polveri”*, dove viene applicato al progetto quanto indicato nelle *“Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”*, redatte da Arpat Toscana. Le linee guida forniscono un metodo di stima delle emissioni di particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli inerti e dei materiali polverulenti in genere e le azioni ed opere di mitigazione che si possono attuare. I modelli permettono di definire

delle soglie di emissione al di sotto delle quali l'attività di trattamento di materiali polverulenti può essere ragionevolmente considerata compatibile con l'ambiente: al di sotto di determinati valori non sussistono presumibilmente rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di PM10 dovuti alle emissioni dell'attività.

Per il progetto in esame, lo studio è stato applicato considerando tutte le emissioni dell'impianto e i valori di emissione nei 3 siti recettori.

Come indicato nelle conclusioni, le analisi effettuate evidenziano nei 3 siti recettori (posti a diverse distanze dal sito) la presenza di livelli di emissione inferiori alle soglie di emissione di PM10, individuate nelle Linee Guida quali soglie per le quali non risultano necessarie specifiche azioni. Per tale motivo, la Ditta individua le emissioni dell'attività compatibili con la presenza di ricettori, con l'unica potenziale criticità legata al ricettore R2 per il quale si prevede la continuazione del monitoraggio di controllo.

Preso atto di quanto emerso dallo studio modellistico, si evidenzia comunque che la Ditta, a partire dal 2019, ha effettuato numerose campagne di misura di alcuni parametri di qualità dell'aria (PM10 e PTS), ottenendo una serie storica di dati reali che hanno una valenza sicuramente più rilevante rispetto a dati stimati da un modello, comunque affetti da elevata incertezza.

Si ritiene necessario che la Ditta metta in campo una analisi approfondita delle misure ottenute e realizzi una valutazione puntuale degli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate, mettendo a confronto i valori osservati nei 3 siti recettori, descrivendo l'impatto delle condizioni meteorologiche sulle concentrazioni osservate e considerando l'impatto delle specifiche attività giornaliere. Nello studio si dovranno inoltre valutare e motivare le concentrazioni eccezionali che si sono registrate in diverse giornate.

Il monitoraggio delle polveri in atmosfera ha lo scopo di quantificare e valutare il reale impatto dell'attività sulla qualità dell'aria: gli esiti delle diverse campagne di misura, effettuate nelle diverse condizioni ambientali e lavorative, permettono di valutare l'esistenza di un problema, identificarne e soppesarne le cause e agire per la mitigazione delle stesse.

La Ditta - con tutti i dati in suo possesso - dovrà dimostrare che lo stato di fatto dell'impianto non abbia impatti significativi sulla qualità dell'aria e, a seguire, che la modifica proposta non vada a peggiorare tale condizione ambientale.

Visto quanto sopra e poiché non vi sono sufficienti elementi per poter valutare la significatività degli impatti ambientali:

- i. si chiede uno studio approfondito degli esiti del monitoraggio della qualità dell'aria, effettuato dal 2019, nei 3 siti recettori; la Relazione tecnica dovrà inoltre contenere:
 - esiti analitici delle campagne di monitoraggio effettuate nel mese di gennaio 2025;

- parametri di Direzione media prevalente del vento, Velocità media giornaliera del vento e Precipitazione media giornaliera (mm) rilevata in tutte le giornate di tutte le campagne di monitoraggio;
- descrizione di tutte le attività svolte ed eventuali condizioni di lavorazione della Ditta che possano aver influenzato i dati di qualità dell'aria (PTS e PM10) nelle diverse giornate delle campagne di monitoraggio;
- la motivazione dei dati anomali di PTS e PM10 registrati per tutta la durata della campagna di marzo 2022;
- la motivazione dei dati anomali di PTS e PM10 registrati per tutta la durata della campagna di febbraio 2020, durante la quale i dati di concentrazione di PTS sono sempre risultati - in tutti i siti - inferiori alle concentrazioni di PM10;
- una valutazione puntuale degli esiti delle campagne di monitoraggio, mettendo a confronto i valori osservati nei 3 siti recettori, descrivendo l'impatto delle condizioni meteorologiche sulle concentrazioni osservate, nonché l'impatto delle specifiche attività giornaliere e valutando attentamente le concentrazioni eccezionali registrate in diverse giornate.

e) ACQUE:

- i. in riferimento allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, potenzialmente contaminate, considerati i sistemi di trattamento autorizzati, a servizio dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali contaminati, dove sono posti i cumuli di rifiuti (n. 2 vasche di trattamento in continuo), l'impianto a servizio delle due aree di lavorazione con gli impianti mobili (impianto di trattamento prima pioggia), e visto l'elenco delle nuove tipologie di rifiuto da lavorare con operazione R5/R12, specificare se gli impianti ad oggi esistenti si ritengano idonei alla depurazione delle acque reflue prodotte dal dilavamento dei cumuli e dalle attività di frantumazione e vaglio, in quanto alcuni specifici rifiuti di nuovo inserimento hanno presenza di alluminio (EER 100305 rifiuti di allumina), cloruri (EER 010508), barite (EER 010507), ossidi metallici (EER 060316), carbone/torba (EER 010102 e 010103), scarti di minerali in fibra di vetro (ERR 101103), per citarne alcuni;
- ii. qualora gli impianti di trattamento delle acque reflue, citati al punto precedente, fossero eventualmente ritenuti idonei al trattamento delle acque di dilavamento contaminate, specificare se il rispettivo dimensionamento, ad oggi autorizzato, sia idoneo a trattare correttamente i quantitativi di fango che si vengono a produrre dal dilavamento da parte delle piogge, nonché dall'eventuale aumento dei sistemi di bagnatura, in funzione all'aumento dei quantitativi di progetto, considerando anche la richiesta di eliminare il limite giornaliero di 1.300 ton/giorno.

f) MITIGAZIONI E MONITORAGGI:

- i. descrivere e rappresentare in una adeguata planimetria le misure di mitigazione presenti nell'impianto (dune in terra, argine di 50 cm, barriere, recinzioni, reti antipolvere) e di verificare l'adeguatezza in relazione all'altezza dei cumuli proposta (6 metri) ed ai risultati delle analisi degli impatti. In particolare, al fine di un'adeguata mitigazione paesaggistica ed ambientale, integrare la proposta in esame con un approfondimento sull'inserimento paesaggistico dell'impianto e sulle opere di mitigazione.

In relazione alle richieste sopra riportate si chiede di adeguare/aggiornare lo SPA ed il progetto preliminare.

Il proponente dovrà trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Arpae AACM la documentazione richiesta entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 10/02/2025

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta integrazioni 2 Ecobologna (BO).docx